

J53h



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1435

MIN. D. FINANZE

IMPOSTA DECR. INGIUNTIVO 506/2021

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 1.435         | 07/07/2023 |           |           | 400,00             |

### IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ ()

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

AVVISO LIQUIDAZIONE N. 2021/006/DI/000000506/0/001

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 400,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 400,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 400,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISSO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SCADENZA 60 gg.

Prot. 10852/23-06-23



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Avv. VAGNINA Lisi  
avvocato volontario foregiurale.com  
↓  
inviato mail 26/6/23

AVVISO NUM. 2021/006/DI/000000506/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO  
UFFICIO TERRITORIALE DI TARANTO (TUY)

Il DIRETTORE PROVINCIALE PERSIA GIUSEPPE

avverte

KYMA MOBILITA' S.p.A.

C.F. 00146330733

DOMICILIATO IN  
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO (TA)  
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000506/2021

DEL 08/07/21 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI (TESTO UNICO SULL' IMPOSTA DI  
REGISTRO APPROVATO CON D.P.R. 131/86, DI SEGUITO INDICATO COME T.U.I.R.)  
L' IMPOSTA E' STATA LIQUIDATA:  
IN MISURA FISSA PER LE DISPOSIZIONI DELL' ATTO RELATIVE A CESSIONI DI BENI E  
PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE AD IVA (ART. 40 T.U.I.R.);  
E' STATA INOLTRE LIQUIDATA IMPOSTA SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN ATTI SCRITTI  
O CONTRATTI VERBALI NON REGISTRATI, POSTI IN ESSERE FRA LE STESSE PARTI DELL'  
ATTO ED IN ESSO ENUNCIATE (ARTICOLO 22 T.U.I.R.)  
N.O.547/2021  
DATI RELATIVI ALLE PARTI IN CAUSA : \_\_\_\_\_  
AMAT SPA/ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI TARANTO

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

|                                        |        |             |
|----------------------------------------|--------|-------------|
| ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO  | A196   | 400,00      |
|                                        | TOTALE | 400,00 EURO |
| ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*) | 9400   | 8,75        |

(\*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata  
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'  
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
GIANDONATO RIPA  
Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE PERSIA GIUSEPPE

7 10844

Si autorizza  
il pagamento  
29/6/23  
Quaranta

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **GIANDONATO RIPA**

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

### 4) Ricorso e reclamo

*Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Taranto@pce.agenziaentrate.it**

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

*Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccaï a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**PRESTARE ATTENZIONE CHE I FUNZIONARI INTERMEDIARI PROVVEDANO ALLA GIUSTA TRASCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL'ATTO AL FINE DI UNA CORRETTA REGISTRAZIONE.**









**Oggetto:** Re: Amat/Associazione Pro-loco di Taranto - imposta di registro

**Mittente:** Valentina Lisi <avvocatovalentinalisi@gmail.com>

**Data:** 29/06/2023, 10:21

**A:** Ufficio Ragioneria Kyma Mobilità <ufficio.ragioneria@kymamobilita.it>

Buongiorno.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltrato a Voi la richiesta di corresponsione dell'imposta di registro poichè obbligati in solido unitamente alla ProLoco.

Per AdE è indifferente il soggetto che versa l'imposta; naturalmente è stata chiesta a Voi non avendo dubbi sulla Vs. solvibilità.

Diversamente, nei "rapporti interni" tra debitore e creditore, l'imposta dovrebbe essere corrisposta integralmente dal debitore in virtù del principio della soccombenza.

Dunque, nel nostro caso, una volta corrisposta l'imposta di registro, potete chiedere il rimborso dell'importo alla ProLoco. Non mi esprimo in ordine alla solvibilità della detta associazione.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordialità

Avv. Valentina Lisi

Il giorno lun 26 giu 2023 alle ore 08:41 Ufficio Ragioneria Kyma Mobilità <ufficio.ragioneria@kymamobilita.it> ha scritto:

Buongiorno Avv.to Lisi,

Le invio in allegato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ricevuto in relazione al decreto ingiuntivo emesso in riferimento alla causa Amat/Associazione Turistica Pro-loco di Taranto.

Le faccio presente che il debitore ad oggi ha saldato quanto dovuto.

Restiamo in attesa di conoscere se occorre procedere al pagamento dell'imposta di registro. E se la stessa sia interamente a carico della ns. Società o vada ripartita in parti uguali con la controparte.

Ringraziandola per la disponibilità, porgo

Distinti Saluti

Francesca Barbi

--

Ufficio Ragioneria  
Kyma Mobilità S.p.A

--

Avv. Valentina Lisi  
Piazzale Dante, 31  
74121 Taranto